

N. 847

LEGGE 14 dicembre 1976.

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, e delega al Governo ad apportare modifiche integrative e correttive al testo unico in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 341 del 23 dicembre 1976)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1975 indicato negli articoli 1 e 3 della legge delega 15 febbraio 1973, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1978.

Restano ulteriormente ferme fino all'anzidetta data del 31 dicembre 1978 le disposizioni richiamate nell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802.

Art. 2.

Entro lo stesso termine del 31 dicembre 1978, e con la procedura di cui al secondo comma del precedente articolo, il Governo è inoltre autorizzato ad emanare, mediante uno o più decreti aventi valore di legge, norme integrative e correttive di quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Tali norme dovranno rispondere ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 29, nonché alle esigenze di coordinamento di detto testo unico con le successive leggi dello Stato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI —
STAMMATTI — MORLINO —
OSSOLA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

N. 848

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 ottobre 1976.

Assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione della ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee dei territori di alcuni comuni in provincia di Asti.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 341 del 23 dicembre 1976)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con il quale il Governo è stato autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti a tutela della pubblica amministrazione i territori dei comuni di Villanova d'Asti, San Paolo Solbrito e Dusino San Michele (provincia di Asti);

Sentita la regione Piemonte che ha espresso parere favorevole con note 12 febbraio 1975, n. 261 e 18 maggio 1975, n. 865;

Visto il voto 11 marzo 1976, n. 92, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei territori dei comuni di Villanova d'Asti, San Paolo Solbrito e Dusino San Michele (provincia di Asti) sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI
— MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1976.
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 252

N. 849

DECRETO LEGGE 23 dicembre 1976.

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 24 dicembre 1976)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;